



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 22.12.2014)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Norme generali
- Articolo 4 - Obblighi dei beneficiari
- Articolo 5 - Partecipazione

TITOLO II - PATROCINIO

- Articolo 6 - Beneficiari e modalità di richiesta

**TITOLO III - MODALITA' PER CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E DEI CONTRIBUTI**

- Articolo 7 - Beneficiari e modalità di richiesta
- Articolo 8 - Criteri per l'assegnazione dei contributi
e delle agevolazioni economiche
- Articolo 9 - Rendicontazione

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 10 - Norme finali e transitorie





TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Capannoli, in attuazione dei propri compiti istituzionali, del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione e dei principi fissati dallo Statuto, sostiene e favorisce le iniziative e le attività di interesse pubblico aventi finalità di promozione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico della città, e la promozione degli eventi sportivi, educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché la salvaguardia delle tradizioni storiche della comunità

2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- patrocini;
- agevolazioni economiche;
- contributi economici

3. I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:

- Alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Capannoli;
- Alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri enti pubblici.

5. Il presente regolamento non si applica all'erogazioni di contributi ad associazioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive per le quali sia stipulate apposite convenzioni anche pluriennali.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per **patrocinio**: l'adesione da parte del Comune ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando prevista da leggi o regolamenti.

b) per **agevolazione economica**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale.

In particolare sono considerate agevolazioni economiche:



- l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, e ogni altra spesa o minore entrata a carico del bilancio comunale;
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero delle ore lavorative viene attestato dal Responsabile del Settore a cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.
 - l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.

c) **per contributi economici** : l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti a sostegno dell'evento programmato rientrante nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione.

Articolo 3 - NORME GENERALI

1. Il patrocinio, il contributo economico e le altre agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni, anche se non riconosciuti, che operano senza fini di lucro.

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

2. Le domande di patrocinio, di contributo economico straordinario o di agevolazioni economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune e secondo le modalità ivi indicate.

3. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari o terzi.

4. Le responsabilità in materia di sicurezza e pubblica incolumità è a carico del soggetto beneficiario.

Articolo 4 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività sono realizzate con il patrocinio, con il contributo economico o con le altre agevolazioni concesse dal Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità quali apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet ecc..



2. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - PARTECIPAZIONE

1. Al fine di promuovere l'effettiva e democratica partecipazione, presso il Comune di Capannoli è istituito l'elenco delle associazioni.

2. Le associazioni possono iscriversi in qualsiasi momento dell'anno, presentando domanda su apposito modulo presente sul sito internet del Comune, con tutta la documentazione necessaria (atto costitutivo, statuto ecc).

TITOLO II - PATROCINIO

Articolo 6 - BENEFICIARI E MODALITÀ DI RICHIESTA

1. Il patrocinio può essere concesso in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro.

2. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

3. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio del Comune devono inoltrare domanda, sottoscritta dal legale rappresentate, su apposito modulo presente sul sito internet del Comune.

4. Le domande devono pervenire, di norma, almeno 15 giorni prima dell'evento e devono contenere una dichiarazione sintetica dei contenuti dell'attività per cui è richiesto il patrocinio.

5. La concessione del patrocinio è disposta dal Sindaco, su parere preventivo della Giunta Comunale, salvo che non siano richieste anche agevolazioni economiche e/o contributi; in tal caso si applica quanto disposto al successivo art. 8.

TITOLO III - MODALITÀ PER CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI .

Articolo 7 - BENEFICIARI E MODALITÀ DI RICHIESTA

1. L'agevolazione economica ed i contributi economici possono essere concessi a enti pubblici o privati o associazioni senza scopo di lucro.



2. I soggetti devono inoltrare domanda al Comune, sottoscritta dal legale rappresentate, su apposito modulo predisposto dall'ente e presente sul sito internet del Comune.

3. Le domande devono pervenire al Comune di Capannoli almeno entro i 15 giorni antecedenti all'evento.

4. Le domande devono essere corredate delle seguenti dichiarazioni:

- a) relazione sintetica dell'attività programmata, delle sue finalità, dei destinatari, della sua rilevanza territoriale e degli strumenti di promozione previsti;
- b) indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento;
- c) l'entità del beneficio richiesto al Comune (contributo e/o dettaglio delle concessioni gratuite quale utilizzo di strutture e/o attrezzature e/o personale).

5. L'Amministrazione Comunale può erogare i vantaggi economici e contributi di propria iniziativa, per manifestazioni, progetti, ed iniziative promosse coordinate o patrocinate dal Comune in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere permanente; in questo caso non necessita presentare il rendiconto previsto dall'art. 9.

6. Le agevolazioni economiche e le concessioni di contributi economici sono erogati dal Responsabile del Settore, su parere preventivo della Giunta Comunale. Allo stesso modo sono concessi i patrocini nel caso in cui contengano anche richieste di agevolazioni economiche e di contributo.

Articolo 8 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. I contributi economici e le agevolazioni economiche sono disposti con determina del Responsabile del Settore sulla base di parere preventivo della Giunta Comunale.

2. Per le associazioni è criterio preferenziale l'essere iscritte all'apposito elenco di cui al precedente art. 5. Il parere della Giunta comunale tiene conto della continuità dell'iniziativa, delle sue finalità, del coinvolgimento di altre associazioni e/o altri enti pubblici e privati, della capacità di autofinanziamento, della rilevanza territoriale dell'iniziativa, degli strumenti di promozione, del rendiconto relativo alle attività svolte precedentemente.

3. Le domande pervenute entro i termini, vengono istruite, valutate e, se necessario integrate, entro i 10 giorni successivi.

4. La liquidazione del contributo economico avverrà solo dopo la presentazione del rendiconto dell'evento/iniziativa.



Articolo 9 - RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI.

1. Entro il termine massimo del 31 gennaio dell'anno successivo all'iniziativa, i beneficiari dei contributi economici devono trasmettere al Comune il rendiconto dell'evento per il quale c'è stato l'intervento del Comune, nel quale sono illustrati i benefici ottenuti.
2. Il contributo economico può essere ridotto in fase di liquidazione dello stesso qualora l'attività realizzata risulti differente o inferiore a quella per la quale il beneficio è stato ottenuto
4. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo economico è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.
5. Il Responsabile del Settore competente per materia revoca il contributo economico in caso di:
 - a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo per cause oggettivamente dipendenti dal beneficiario;
 - b) mancata o incompleta presentazione della rendicontazione prevista per la liquidazione;
 - c) sostanziali difformità, non precedentemente autorizzate, fra l'attività svolta e l'attività prevista;
 - d) rinuncia formale da parte del beneficiario.
6. In ogni caso, la presentazione del rendiconto di cui al comma 1, è funzionale all'ottenimento dei contributi economici per l'anno successivo allo svolgimento dell'iniziativa.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 10 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le accertate inadempienze previste dal presente regolamento possono costituire motivo di esclusione da qualsiasi forma di beneficio previsto dal presente regolamento per gli anni successivi.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia e sostituite tutte le precedenti disposizioni.